

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1) - Premessa

Il Comune di Vignolo è posizionato sulla sinistra idrografica del fiume Stura a sud-ovest del territorio del Comune di Cervasca, con il quale confina, è ad un'altitudine media di m. 625 s.l.m. ed ha una popolazione di n° 1.892 abitanti residenti, è composto da un nucleo urbano che costituisce il capoluogo e da altri agglomerati urbani di notevoli dimensioni.

Più precisamente sul territorio comunale, che misura complessivamente 8,11 Km², sono presenti le seguenti concentrazioni urbane:

- Capoluogo
- Frazione S. Croce
- Frazione Narbona
- Frazione Pavia.

Con l'entrata in vigore della L.R. 29.12.2006 n° 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", l'Amministrazione Comunale intende ottemperare alle disposizioni in essa contenute con l'approvazione dei criteri comunali, così come indicato dalla D.G.R. 08.02.2010 n° 85-13268.

Con la redazione dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si vuole adeguare la programmazione dei pubblici esercizi, in sintonia con la programmazione urbanistica, alla normativa vigente nel contesto della sfera economica e sociale dell'intero territorio.

2)- Esame della normativa

La L.R. n° 38/2006 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) introduce importanti innovazioni per i pubblici esercizi, in particolare in tema di licenze. Esse consistono in:

- l'art. 7 della Legge introduce "un'unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

- Vengono ridotti gli adempimenti burocratici previsti per l'accesso e l'esercizio dell'attività.
- L'art. 17 stabilisce il principio per la determinazione dell'orario di apertura al pubblico esercizio, indicando nell'esercente-gestore il soggetto attuatore, nel rispetto comunque, dei limiti stabiliti dal Comune relativi esclusivamente alla salvaguardia dell'interesse pubblico ed alla sicurezza pubblica.
- Detta Legge sostituisce la precedente legislazione, affidata alle Leggi n° 287/1991 e n° 25/1996, che prevedevano espressamente l'emanazione di un Regolamento, che non è mai stato attuato.
- L'art. 27 definisce i casi entro i quali la legislazione nazionale mantiene la validità e precisamente:
 - atti normativi di attuazione a livello regionale, provinciale e comunale L. 287/1991;
 - rinvio specifico espresso dalla L.R. 38/2006 alla L. 287/1991.
- L'art. 8 stabilisce che permane in capo ai Comuni la competenza relativa alla fissazione del parametro numerico previsto dall'art. 2 della L. n° 25/1996.
- L'autorizzazione alle somministrazioni di alimenti e bevande continua ad essere in capo ai Sindaci come pure la fissazione del parametro numerico per effetto dell'art. 2 della citata L. n° 25/1996 e delle disposizioni dell'art. 3 e 11 del D.L. 04.07.2006 n° 223, modificato con L. 04.08.2006 n° 248. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono più soggette ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella Legge n° 287/1990.
- Viene abolito il Registro degli esercenti il commercio e vengono pure abolite le commissioni di cui all'art. 6 della L. 287/1991.
- Le tipologie degli esercizi contemplati dalla L. 287/1991 sono:
 - La tipologia A - esercizi di ristorazione
 - La tipologia B - somministrazione di bevande

La tipologia C - somministrazione di alimenti e bevande effettuate congiuntamente con attività di intrattenimento, esercizi balneari e simili.

La tipologia D -somministrazione di bevande non alcoliche vengono raggruppati in un'unica tipologia.

- Ferma restando la vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia, l'esercizio dell'attività ed il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché le denunce di inizio attività per ampliamento della superficie di somministrazione sono subordinate all'osservanza di cui all'art. 12 della L.R. 38/2006.
- Non sono soggette ai presenti criteri di programmazione le attività di somministrazione contemplate dall'art. 8, c. 6 della L.R. 38/2006, quali esercizi annessi agli alberghi, pensioni, locande, ospedali, comunità religiose, asili, caserme, ...

3) - Situazione Esistente sul territorio

Il Comune di Vignolo è composto da due concentrazioni urbane.

Il capoluogo che risulta servito da due arterie stradali Provinciali Caraglio - Borgo San Dalmazzo e Cuneo – Borgo San Dalmazzo.

La f.ne Santa Croce, nucleo abitato di notevole importanza, risulta servita dalla strada Provinciale Cuneo – Borgo San Dalmazzo.

Questo articolato sistema viario nel corso degli anni ha notevolmente influenzato la distribuzione territoriale delle residenze in quanto la concentrazione maggiore dei residenti è avvenuta nel Capoluogo, ma anche nella Frazione Santa Croce. Questa situazione si riflette nella localizzazione degli esercizi pubblici che sono in sostanza insediati nel capoluogo e nella Frazione Santa Croce che risultano i nuclei più abitati e frequentati quotidianamente.

Sul territorio sono presenti le seguenti strutture per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nel concentrico:

RISTORANTE PIZZERIA "LA DEA FELICE"

Via F.lli Baralotto n. 2

BAR-tavola calda "BLU' ICE CAFE'"
Via Cuneo 13 bis

BAR "Paradiso Verde"
Via Narbona n. 47

BAR-tavola calda
Via Cuneo 50/B

IL BARETTO Snc (bar-tavola calda)
Piazza Grande n. 3

Sono in possesso della licenza per somministrazione alimenti e bevande:

Circolo CENTRO ANZIANI
Via Rosoline n. 30

Circolo GRUPPO ALPINI di Vignolo (A.N.A.)
Via Rosoline n. 30